

**DIREZIONE AFFARI DEL PERSONALE
IL DIRETTORE**

Ai Direttori delle Strutture
Al Direttore Generale
Ai Direttori delle Direzioni e dei Servizi dell'AC
All'Ufficio di Presidenza

Oggetto: assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

La Legge n. 125 in data 30 ottobre 2013, con la quale è stato convertito in legge, con modifiche, il decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, ha introdotto, art. 4, comma 16- bis, una disposizione, in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti, al fine di contrastare il fenomeno dell'assenteismo nella pubblica amministrazione.

In particolare si è provveduto a modificare il comma 5-ter dell'art. 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, in materia di assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Per quanto sopra il testo dell'art. 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, recita: nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, il relativo permesso è giustificato mediante la presentazione, da parte del dipendente, all'amministrazione di appartenenza dell'attestazione, con indicazione del relativo orario di entrata e di uscita del dipendente, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche di natura privatistica, che ha svolto la prestazione, o mediante la trasmissione on line da parte di questi ultimi soggetti.

L'attestazione di cui sopra dovrà contenere la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la prestazione, il giorno, l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione.

La stessa attestazione non dovrà contenere l'indicazione della diagnosi né il tipo di prestazione somministrata.

Il dipendente potrà fruire per la giustificazione di tali assenze anche dei permessi, previsti dal CCNL ER, per motivi personali, o di istituti simili o alternativi (quali ad esempio i riposi compensativi o i permessi brevi).

Nel caso di concomitanza tra visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici e una situazione, anche temporanea, di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia, che comporteranno l'applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al trattamento giuridico ed economico della relativa assenza.

Nel caso di dipendenti che debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità lavorativa, si ritiene che possa essere sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, rilasciata dal medico curante attestante la necessità di trattamenti sanitari, secondo cicli o un calendario stabilito.

Tale certificazione dovrà essere presentata all'amministrazione di appartenenza, da parte del dipendente, prima dell'inizio della terapia.

Successivamente verranno trasmesse le singole attestazioni di presenza con le modalità sopra indicate.

Da ultimo si rammenta che le attestazioni di presenza potranno essere documentate anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR n. 445/2000.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti che si rendessero necessari, si inviano i migliori saluti.

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Direzione Affari del Personale

Il Direttore

(Dott. Renato Carletti)

